



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI



CORECOM
Comitato Regionale per le Comunicazioni

**CASI CONCRETI DI
APPLICAZIONE DELLA
NORMA IN CASO DI
SEGNALAZIONE DI
PRESUNTA VIOLAZIONE
DELLA PAR CONDICIO
ELETTORALE**



Il Gruppo di minoranza di un Comune del rodigino, durante il periodo di par condicio, ha segnalato un'attività compiuta dall'Amministrazione comunale ritenuta in violazione del disposto di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

La segnalazione era relativa a un **notiziario pubblicato dal Comune su social media e distribuito in forma cartacea, incentrato sulla promozione del territorio**, e criticava il fatto che vi erano presenti principalmente articoli promozionali accompagnati da foto del sindaco, con poche informazioni di servizio. Si sottolineava che, durante il periodo di **par condicio**, il notiziario avrebbe dovuto limitarsi a fornire informazioni essenziali, urgenti, impersonali e non procrastinabili, cosa che i contenuti del notiziario in questione non avevano rispettato, poiché evidenziavano invece una promozione personale del Sindaco.



Comune del rodigino



Sono state richieste le controdeduzioni al Comune, che ha puntualmente risposto.



CORECOM
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il Comitato ha esaminato le note e la documentazione relativa alla segnalazione di violazione, nonché le controdeduzioni presentate dal Comune.

Il Comitato ha ritenuto ammissibile e fondata la segnalazione in oggetto, riconoscendovi la fattispecie - vietata ai sensi del comma 1, art. 9 della legge 28/2000 e s.m.i. - di una attività di comunicazione effettuata da una Pubblica Amministrazione durante il periodo di par condicio, priva della forma della impersonalità e della indispensabilità del messaggio.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (cd. AGCOM) ha concordato con il CO.RE.COM.

CASO N.1

Un candidato Sindaco di un Comune del trevigiano durante il periodo di par condicio ha segnalato un'attività compiuta dall'Amministrazione comunale, ritenuta in violazione del disposto di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Sono state richieste le controdeduzioni al Comune, che ha puntualmente risposto. Il Comitato ha esaminato le note e la documentazione relativa alla segnalazione di violazione, nonché le controdeduzioni presentate dal Comune.

Una parte della segnalazione, in particolare, riguardava l'organizzazione di un evento, durante il periodo di par condicio, a cui partecipava il candidato Sindaco uscente e un consigliere della sua lista.



Comune del trevigiano



 **CORECOM**
Comitato Regionale per le Comunicazioni

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (cd. AGCOM) ha concordato con il CO.RE.COM.

Occorre ricordare che l'art. 9 della Legge n. 28/2000 sanziona la comunicazione di un evento e non l'effettuazione dell'evento in sé. Da un controllo sul sito istituzionale del Comune, è risultato che la comunicazione relativa all'evento era stata effettuata il giorno precedente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, termine di inizio del periodo di par condicio. Per quanto sopra esposto il Comitato ha ritenuto che la fattispecie segnalata non configurasse una violazione del divieto di cui all'art. 9, comma 1, della legge 28/2000, in quanto la comunicazione non era stata svolta durante il periodo di par condicio, proponendo l'archiviazione della segnalazione.

CASO N.2



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI



CORECOM
Comitato Regionale per le Comunicazioni

DOCUMENTAZIONE

[Corecom Veneto](#) - [link alla sezione PAR CONDICIO ELETTORALE](#),

dove si potranno consultare e scaricare i seguenti documenti:

- FAQ PAR CONDICIO ELETTORALE
- CASISTICA APPLICATIVA PAR CONDICIO

[Agcom](#) - [link alla sezione PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PAR CONDICIO](#)

dove è disponibile lo storico, ed è possibile ricercare, le Delibere di violazione emanate dall'Autorità